

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCHINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		ROMANATO, <i>Relatore</i>	1771, 1772
PRESIDENTE	1768	ROFFI	1771, 1772
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1771, 1772
FRANCESCHINI ed altri: Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria. (4047)	1768	PITZALIS	1772
PRESIDENTE	1768, 1769	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
LIMONI, <i>Relatore</i>	1768, 1769	LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (<i>Urgenza</i>). (2667);	
PITZALIS	1769	PINNA ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari, reduci o ex partigiani. (<i>Urgenza</i>). (1625);	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1769	GORRERI DANTE ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (3235);	
RUSSO SALVATORE	1769	CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche. (3670)	1173
ROMANATO ed altri: Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante. (3993)		PRESIDENTE	1773, 1775, 1776, 1778 1779, 1780
PRESIDENTE	1769, 1770, 1771	PERDONÀ, <i>Relatore</i>	1773, 1774, 1775, 1776 1777, 1778, 1779
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1770		
ROMANATO, <i>Relatore</i>	1770		
LEONE RAFFAELE ed altri: Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria e artistica. (4080)	1771		
PRESIDENTE	1771, 1772		

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

	PAG.
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1773, 1775 1777, 1778
LEONE RAFFAELE	1773, 1776
CRUCIANI	1774, 1775
ROFFI	1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780
MARICONDA	1776
LIMONI	1776, 1778
RUSSO SALVATORE	1776
DI LUZIO	1776, 1779
FRANCO PASQUALE	1776, 1777
PITZALIS	1776
ALESSI MARIA	1779
BUZZI	1779, 1780

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1780
----------------------	------

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fusaro e che il deputato Ingrao è sostituito dal deputato Mariconda.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna n. 3862.

In assenza del relatore, onorevole Fusaro, propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di esaminare prima la proposta di legge Franceschini ed altri, posta all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria. (4047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Romanato, Baldelli: « Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ».

Sulla proposta di legge in esame ha già riferito l'onorevole Limoni, quando, la volta scorsa, essa fu esaminata in sede referente nella seduta del 26 settembre ultimo scorso.

Proprio in riferimento agli elementi di giudizio emersi in tale discussione, intendo presentare io stesso un emendamento al secondo articolo. Infatti, l'articolo 2 così recita: « I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale ». L'articolo poi prosegue: « Sono escluse dalla scelta le sedi che si siano rese comunque disponibili dopo la pubblicazione del movimento stesso ».

Giustamente, il Presidente Ermini faceva rilevare che fra la dizione « dopo il movimento annuale » e la dizione « dopo la pubblicazione del movimento stesso » non vi sono in sostanza differenze giuridiche, perché il movimento del personale, come provvedimento di rilevanza giuridica è tutt'uno con la sua pubblicazione. Allora, per rimanere nello spirito della legge, proporrei di aggiungere, molto semplicemente, al primo periodo dell'articolo 2, dopo le parole « movimento annuale » le altre « e limitatamente ad esse », sopprimendo naturalmente l'ultimo periodo.

Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli ».

LIMONI, *Relatore*. Circa l'opportunità del provvedimento mi rimetto a quanto dissi nella relazione fatta in sede referente. In aggiunta osservo solo che in precedenza, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 629, fissava l'obbligo di bandire i concorsi ogni anno. Con la nuova dizione che viene proposta quest'obbligo non è più ribadito. Non so se si debba avviare a questa omissione, comunque faccio osservare che la dizione dell'articolo, così com'è, non pone più tale obbligo.

PRESIDENTE. Il Ministero ha riscontrato la difficoltà, talvolta veramente penosa, di bandire annualmente dei concorsi per pre-

sidi, perché, mentre i posti non sono sempre numerosi, gli adempimenti concorsuali sono piuttosto pesanti; il Ministero vorrebbe avere pertanto, in questo campo, una certa libertà.

PITZALIS. Io ritengo che la norma che obbliga il Ministero ad indire annualmente i concorsi sia una norma giusta. È vero che in questo primo periodo di tempo si sono verificate delle situazioni anormali, ma trascorso tale periodo, si verificherà che i posti di preside saranno limitati a 20-30 posti, per collocamento in quiescenza.

Se noi lasciamo al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di indire i concorsi, si verificherà che questi saranno prorogati di due o tre anni in attesa che i candidati maturino i titoli...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo lei allora il Ministero fa questo!

PITZALIS. Ho esperienza della vita della pubblica amministrazione e dico che si può verificare questo fatto. Ci vuole una norma precisa che obblighi il Ministero ad indire concorsi: non deve essere un potere discrezionale lasciato alla valutazione esclusiva dell'Amministrazione, ma un potere che tenga conto di quelli che sono gli interessi di tutti a partecipare al concorso stesso.

RUSSO SALVATORE. Sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis. Senza venir meno al rispetto dell'esecutivo, ricordo che quando i concorsi per le cattedre si facevano ogni anno, la scuola aveva un certo ordine, parlo del 1928, 1930.

LIMONI, *Relatore*. Io ritengo che un termine di tempo possa essere fissato. Se ci sono delle difficoltà ad espletare il concorso ogni anno, si può fissare l'obbligo che i concorsi siano banditi almeno ogni due anni, e in questo senso io presento formale emendamento.

PITZALIS. Accetto l'emendamento Limoni.

RUSSO SALVATORE. Io desidero che sia posto in votazione l'emendamento aggiuntivo « ogni anno », da me proposto.

PRESIDENTE. Con la dizione di cui all'emendamento Limoni — « almeno ogni due anni » — non si esclude che i concorsi siano banditi ogni anno, mentre si pone un termine fisso oltre il quale non è possibile andare. Mi sembra che in tal modo sia conciliata l'osservazione fatta dall'onorevole Pitzalis con le esigenze prospettate dal Ministero, esigenze circa la validità delle quali non vi è dubbio alcuno.

RUSSO SALVATORE. Non insisto nella votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che, con l'emendamento aggiuntivo suggerito dall'onorevole Limoni, viene ad avere la seguente formulazione:

« Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli » ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

« L'articolo 5 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato è sostituito dal seguente:

« I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale. Sono escluse dalla scelta le sedi che si siano rese comunque disponibili dopo la pubblicazione del movimento stesso » ».

A tale articolo propongo io stesso di sostituire l'ultimo periodo con le parole « ... e limitatamente ad esse ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 che, dopo l'approvazione dell'emendamento di cui sopra, viene ad avere la seguente formulazione:

« L'articolo 5 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato è sostituito dal seguente:

« I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni passiamo ora a discutere le proposte di legge n. 3993 e 4080.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante. (3993), e Leone Raffaele ed altri: Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica. (4080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 3993 « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante », di iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Berté, Perdonà, e n. 4080 « Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica », di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Perdonà. Data l'affinità della materia nelle stesse trattata è sembrato opportuno abbinare la discussione delle due proposte di legge, anche tenendo presente il limitato periodo di tempo a nostra disposizione per il perfezionamento delle medesime. In ambedue i casi si tratta di ritocchi di carattere perequativo alla legge 28 luglio 1961, n. 831. La proposta Romanato non fa che estendere agli insegnanti di materie artistiche, che sono sempre trascurati ove non siano esplicitamente nominati, i benefici di cui godono gli insegnanti delle materie non artistiche.

Anche la proposta Leone è perequativa in questo senso...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta Leone concerne altra materia.

ROMANATO, *Relatore*. Abbinare le due discussioni sembra a me un po' delicato, dal momento che le due proposte riguardano sì la stessa legge, ma sono d'impostazione al-

quanto diversa. Quella da me presentata corregge una pura omissione avvenuta in sede di coordinamento; considera, cioè, la validità degli anni di servizio pre-ruolo prestati dagli insegnanti di istruzione artistica, in base ad un punto per ogni anno di servizio, come fatto per tutti i professori delle scuole di istruzione secondaria. L'altra, invece, ha carattere interpretativo...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E una estensione!

PRESIDENTE. Ha un carattere interpretativo in senso estensivo.

ROMANATO, *Relatore*. Poiché consta che, nella applicazione della legge a cui ci si riferisce, da parte degli Uffici ministeriali, verrebbe seguito un certo criterio restrittivo circa il valore del titolo di abilitazione, nel provvedimento presentato dall'onorevole Leone si propone un allargamento in questo senso, presupponendo, con fondamento ritengo, che tale sia lo spirito del disegno di legge governativo.

Io, quale relatore, ho già espresso parere favorevole in merito a tale proposta; abbinarla, però, alla mia, non mi sembra possibile, concernendo temi un po' diversi.

A mio avviso, se la Commissione è d'accordo, sarebbe il caso di discuterla separatamente.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione del relatore sia da accettare. Quindi, se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che le due proposte di legge vengano discusse separatamente.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione della graduatoria per il passaggio in ruolo del personale insegnante. (3993).

PRESIDENTE. Proseguiamo allora la discussione della proposta di legge n. 3993.

La relazione su tale proposta di legge è già stata svolta in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo, in merito al presente provvedimento, è favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente:

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizi prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, esso verrà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (4080).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione della proposta di legge n. 4080, che avevamo iniziato congiuntamente alla n. 3993.

Prego l'onorevole Romanato di voler far conoscere se ritiene di illustrare in modo specifico questa proposta di legge.

ROMANATO, Relatore. Ho avuto già occasione di esprimere il mio parere favorevole in merito a tale proposta di legge. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI. Io vorrei insistere, correggendo forse la espressione usata dal Governo in merito alla presente proposta di legge, sul fatto che trattasi, in realtà, di una interpretazione in senso — come ha affermato il Presidente — estensivo, nella maniera più favorevole agli interessati. Non si può, quindi, parlare di una estensione vera e propria.

Quando si afferma « ... per tutte le classi di concorso alle quali i suddetti titoli danno accesso in base alle norme in vigore », pare a me che si faccia cosa giusta. In passato esisteva una distinzione più rigorosa, a seguito della quale, con una determinata abilitazione, si andava a quel determinato concorso e non ad un altro pur di materia analoga.

Noi abbiamo modificato tale criterio con la legislazione sulle abilitazioni e sui concorsi; abbiamo inteso dare alla abilitazione un valore più generale. Stando così le cose, pare a me che sia giusto che gli insegnanti vengano immessi nei ruoli sulla base dei criteri validi oggi per l'ammissione ai concorsi.

A mio giudizio, l'interpretazione del Ministero era veramente restrittiva; il chiarimento, perciò, fornito dalla proposta di legge Leone, è necessario.

In quanto a determinare se esso sia innovativo o meno, sembra a me questione di estrema sottigliezza...

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Che sia una cosa giusta si può sostenere, che sia interpretativa solamente è diverso. È una proposta di legge estensiva, non interpretativa. Sono due concetti del tutto diversi quello dell'estensione e quello dell'opportunità di prendere un provvedimento di questo genere.

ROFFI. Se noi la valutassimo come interpretazione non dovrebbero sorgere difficoltà di alcun genere e io non avrei niente in contrario a cambiare il titolo mettendo modifica agli articoli eccetera...

ROMANATO, Relatore. Il testo della legge n. 831 non viene affatto cambiato.

PRESIDENTE. Se vediamo lo spirito con cui è stata formulata questa legge, troviamo un riferimento iniziale all'intenzione di coprire le numerosissime cattedre e poi, in deroga alle leggi di concorso, di ammettere il titolo di abilitazione come titolo di immisione in cattedra. Ora, l'onorevole Leone dice: se il Parlamento ha ritenuto che, in deroga alle norme sui concorsi a cattedra, si possa accedere alle cattedre mediante esame di abilitazione, perché dobbiamo restringere la portata degli esami di abilitazione oltre quanto la restringa la legge 15 novembre 1955, n. 1440?

Il Ministero fino ad ora ha applicato le norme della legge n. 831 in senso restrittivo, tenendo conto delle abilitazioni come che danno adito ad una sola cattedra. Ora, io ritengo giusta l'interpretazione che l'onorevole Leone vuol dare in senso estensivo. Perché si deve interpretare la legge n. 831 nel senso di dare alle abilitazioni un valore univoco, invece che un valore plurimo?

ROMANATO, Relatore. Ella ha perfettamente ragione e tutto lo spirito e la portata della legge n. 831 era un allargamento di maglie per sistemare parecchie migliaia di insegnanti. La legge n. 1440 aveva questo scopo. Adesso collegare queste abilitazioni,

dato lo spirito con cui è stata presentata, discussa e approvata la legge n. 831, alle vecchie classi di concorso ha un valore restrittivo e accadrebbero inconvenienti di vario genere; per esempio un abilitato in lettere nelle scuole medie non potrebbe insegnare nell'avviamento industriale.

In secondo luogo, a conforto della tesi interpretativa dell'onorevole Leone, dobbiamo considerare che nell'articolo 12 della legge n. 831 abbiamo sancito il principio di considerare anche la idoneità parziale. Praticamente si tratterebbe perciò di estendere il diritto che la legge già stabilisce per gli idonei anche agli abilitati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono contraria al merito del provvedimento, dico soltanto che non si tratta di interpretazione.

PITZALIS. Sarebbe una innovazione radicale del concetto della legge che abbiamo applicato. Idoneità vuole dire avere raggiunto il minimo per entrare in graduatoria. Se vogliamo estendere, non ho niente in contrario, ma non si deve dimenticare che si pongono nella stessa condizione di valutazione due titoli completamente diversi.

ROFFI. Si può cambiare il titolo della legge dicendo: modifiche agli articoli 11, 12 e 14 eccetera.

ROMANATO, *Relatore*. Non si tratta di modificare gli articoli: gli articoli restano quelli che sono. Si tratta invece di estendere quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 831. Il principio dell'idoneità parziale verrebbe esteso anche alle abilitazioni.

PRESIDENTE. Se la Commissione nella sua maggioranza ritiene di essere favorevole ad introdurre questo concetto estensivo, io ritengo che, anche per correttezza verso il collega proponente, ci si possa fermare a questo punto in modo che l'onorevole Leone possa preparare un emendamento integrativo o sostitutivo all'articolo proposto.

ROMANATO. Vorrei soltanto fare osservare che in questo modo non cambieremo nulla. Io vorrei sottolineare che la proposta di legge in discussione è di estrema urgenza, perché la legge n. 831 è stata approvata già da un anno e il 18 settembre è uscito il decreto che mette a disposizione le cattedre: quindi il lavoro degli uffici è in pieno e rapido svolgimento. C'è da considerare poi che la proposta di legge deve essere approvata anche dal Senato e ogni settimana di ritardo quindi può essere dannosa.

Pertanto, sottopongo alla Commissione la proposta di approvare il provvedimento così come è, pur rendendomi conto che sarebbe stato opportuno, forse, impostarlo diversamente, nel senso, cioè, di una estensione di quanto previsto all'articolo 12 della legge n. 831.

PITZALIS. Norme integrative sono quelle norme che aggiungono o tolgono qualcosa ad una disposizione di legge già approvata.

Non si può considerare integrativa una norma completamente nuova, che porti regolamenti nuovi nell'ambito della legge stessa.

Nel caso che è in questo momento al nostro esame, si tratta di integrazione vera e propria. Essa potrebbe anche concernere una norma diminutiva, senza perdere il suo carattere.

D'altronde, cosa vuol dire norma integrativa, se si abolisce questo aspetto particolare di aggiungere o togliere qualche cosa?

ROFFI. Mi pare che l'onorevole Pitzalis abbia fornito la soluzione.

Sostituiamo, nel titolo, alla parola « interpretativa » quella « integrativa ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione, nel titolo, la sostituzione della parola « interpretativa » con la parola « integrativa ».

(È approvata).

Esso rimane pertanto così formulato:

« Norma integrativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica ».

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« I titoli di abilitazione e le votazioni di esame di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono validi, ai fini della immissione in ruolo prevista dalla medesima legge n. 831, per tutte le classi di concorso alle quali i suddetti titoli danno accesso, in base alle norme in vigore ».

Poiché non ci sono osservazioni o emendamenti l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto direttamente al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani. (1625); Gorreri Dante ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (3235) e Cruciani e Spadazzi: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche. (3670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 2667, di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero, Buzzi, Baldelli: «Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165»; n. 1625, di iniziativa dei deputati Pinna, Codignola, Anderlini, Berlinguer, Comandini, Cecati, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Paolicchi: «Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani»; n. 3235, di iniziativa dei deputati Gorreri Dante, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Bigi: «Norme interpretative ed integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali»; n. 3670, di iniziativa dei deputati Cruciani e Spadazzi: «Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 17 feb-

braio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione, a suo tempo, si iniziò sul solo provvedimento n. 2667 di iniziativa dell'onorevole Leone; successivamente, fu chiesto l'abbinamento, a tale provvedimento, delle proposte di legge n. 1625, n. 3235, n. 3670.

Prego l'onorevole Perdonà, relatore della proposta n. 2667, di voler fare il punto della situazione, con riguardo anche alle proposte di legge che sono state aggiunte.

PERDONA, Relatore. Le proposte di legge al nostro esame hanno in comune alcuni temi e particolarmente quello riferentesi alla estensione dei benefici contemplati dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, non soltanto ai partecipanti al concorso del 1947, bensì anche a quelli successivi e particolarmente a quello dei ruoli transitori. Molti degli interessati, infatti, furono impossibilitati a partecipare al primo di detti concorsi o perché tornati tardi dalla prigionia, o perché in varie situazioni di grave disagio.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esiste già una norma — quale interpretazione della legge n. 165 — che afferma che, invece che al concorso del 1947, si fa riferimento al primo concorso sostenuto dopo il ritorno dalla prigionia. Si tratta della legge 16 luglio 1960, n. 727.

PERDONA, Relatore. In sede di applicazione di tale legge il Ministero del tesoro ha fatto delle obiezioni e delle riserve.

LEONE RAFFAELE. È proprio il Ministero della pubblica istruzione ad avere delle incertezze. Alcune direzioni hanno detto che l'interpretazione è quella della legge 16 luglio 1960, n. 727, altre ritengono di no. Questo è quanto so da indagini da me stesso esperite.

PERDONA, Relatore. Un'altra difficoltà che abbiamo cercato di eliminare è quella relativa ai vincitori del concorso bandito nel 1942. Prego tener presente il testo che presenterei a sostituzione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2667:

«La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina nei ruoli speciali transitori ai sensi della legge 7 maggio 1948, n. 1127, purché si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 comma 1° del regio decreto 6 gennaio 1942,

n. 27, ovvero dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1946, n. 141, ovvero dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai vincitori dei concorsi banditi il 28 dicembre 1942 e il 27 aprile 1951, indipendentemente dalla riserva dei posti.

Parimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina in ruolo al primo concorso effettuato qualora dalla data dell'entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 non sia stato mai bandito un concorso originario corrispondente.

Le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 gennaio 1942, n. 27, sono abrogate ».

Mi sono riferito anche ai vincitori del concorso bandito nel 1942. Costoro hanno fatto gli orali nel 1943 e una ventina sono stati messi in ruolo, mentre gli altri sono stati messi in ruolo nel 1946. Il secondo comma dell'emendamento propone quindi che il beneficio della retrodatazione venga esteso a tutti coloro che hanno vinto il concorso del 1942. Gli stessi uffici consigliano inoltre di estendere la retrodatazione fino al 1951, perché ci sono stati dei militari, non molti, che non hanno potuto partecipare al concorso del 1948, né a quello del 1949 e che poi hanno effettuato quello del 1951, e pertanto ho citato anche quel concorso. La norma verrebbe integrata con l'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge Leone Raffaele ed altro analogo della proposta di legge Gorreri, sul quale punto, peraltro, il Governo diceva di non essere d'accordo. Si tratta di reduci — non sono molti — che hanno fatto gli esami in condizioni del tutto particolari; andarono per fare gli esami, ma in realtà prendevano la licenza solo per allontanarsi 15 giorni dai reparti combattenti, per stare con le loro famiglie; di conseguenza hanno sostenuto i concorsi nella maniera più disagiata e per pura forma.

Nella proposta di legge Leone Raffaele e in quella Gorreri c'è inoltre un'altra norma, tendente ad allargare ancora di più il beneficio a tutti quelli che hanno ritardato il conseguimento del titolo di studio per ragioni inerenti alla guerra. La retrodatazione è concessa a costoro con decorrenza intervallata di due anni dal 1942 al 1948, riconoscendo tra

tali decorrenze quella immediatamente successiva al conseguimento del titolo di studio prescritto.

Concludo facendo osservare che la legge originaria n. 165, del 13 marzo 1958, è stata una legge che ha trovato delle difficoltà; sul piano applicativo sono emersi una gamma di casi, molti dei quali sul piano umano, veramente gravi. Possiamo e dobbiamo cercare di dare una valutazione di una certa larghezza, su un piano di umanità, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di ruoli aperti la retrodatazione non porrebbe dei problemi di anzianità e di turbamento delle carriere.

ROMANATO, *Relatore*. In qualità di relatore delle proposte di legge n. 1625 Pinna ed altri e n. 2335 Gorreri e altri, dichiaro di rimettermi alla relazione dell'onorevole Perdonà. Per la proposta di legge Gorreri è pienamente valido quanto ha detto il collega Perdonà nella sua relazione. La proposta di legge Pinna pone il problema della retrodatazione dei maestri elementari, i quali attualmente, secondo l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, godono del beneficio della retrodatazione, soltanto se hanno partecipato a concorsi riservati. La proposta di legge Pinna chiede che questo beneficio della retrodatazione sia concesso anche a coloro che hanno partecipato a concorsi ordinari o speciali.

Mi rimetto comunque alla relazione dell'onorevole Perdonà.

CRUCIANI. Io credo che l'articolo 1 della mia proposta di legge potrebbe divenire un articolo aggiuntivo della proposta di legge Leone Raffaele. La categoria di cui mi occupo nella mia proposta di legge — i professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria — ha subito parecchie traversie. Con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, ebbe il riconoscimento della retrodatazione al 1950. E venuta poi la legge 13 marzo 1958, n. 165, e se qualche collega o io stesso fossimo intervenuti in quella sede si sarebbe potuto ottenere per questo personale il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo. Noi chiediamo che questo gruppo di insegnanti, in tutto 382, che si trovano nelle stesse condizioni di quelle previste dalla legge n. 165, possano godere di quei benefici che la stessa legge accorda. Ci furono alcuni che, bocciati nel 1943 in dottrina fascista, non poterono conseguire il titolo fino al 1953, benché la dottrina fascista non fosse più nel piano degli studi. Si tratta di pochissimi e particolari casi, tanto che la Commissione Bilancio non ha posto obiezioni sostanziali, mentre mi

risulta anche che c'è il parere favorevole degli uffici competenti del Ministero.

PRESIDENTE. C'è da osservare obiettivamente che questa proposta dà sostanzialmente luogo ad una retrodatazione riferentesi ad un complesso di persone che non avevano il titolo, a differenza di quanto previsto nelle tre precedenti proposte.

CRUCIANI. Ma tale sua preoccupazione, onorevole Presidente, fu già superata, nel 1958, da questa Commissione, con l'emanazione della legge n. 88. Si tratta di elementi che venivano ammessi a questi istituti, dopo che avevano sostenuto una prova. Proprio in base a ciò questa Commissione approvò nel 1958 la legge n. 88.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge 7 febbraio 1958, n. 88, concerneva elementi che avevano completato il corso di studi.

CRUCIANI. L'articolo 15 di detta legge ha dato la nomina in ruolo, retrodatata, a « ex accademisti » che non avevano ancora titolo. Cioè, tali « ex accademisti », diplomati tutti fra la fine del 1953 e l'inizio del 1954, furono retrodatati al 1° ottobre 1950, data alla quale non erano evidentemente in possesso del titolo accademico.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma avevano completato il corso di studi.

PRESIDENTE. Forse, onorevole Cruciani, sopprimendo l'ultima parte del primo articolo della sua proposta di legge (« ...ovvero dalla data alla quale sarebbero stati comunque nominati se avessero potuto terminare il regolare corso di studi presso le cessate accademie di Roma ed Orvieto »), si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni di coloro che ritengono che solo agli aventi titolo si possa concedere *ex tunc* la retrodatazione...

CRUCIANI. Sono d'accordo su tale espressione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che sia abbinata, agli altri provvedimenti, anche la proposta dell'onorevole Cruciani.

(Così rimane stabilito).

ROFFI. Per quanto concerne l'abbinamento della proposta Cruciani, mi dichiaro favorevole, ritenendo che la stessa possa diventare un articolo della proposta di legge Leone Raffaele ed altri n. 2667.

Per quanto concerne il testo a cui si è riferito l'onorevole Perdonà, desidererei chiedere delle spiegazioni, dal momento che lo

stesso concerne decreti e leggi che non sono presenti alla mia memoria.

PERDONA, *Relatore*. Sono quelli dei combattenti, dei partigiani e dei perseguitati politici e razziali.

ROFFI. Desidererei ancora chiedere se l'emendamento proposto dagli onorevoli Mariconda e Russo — che anch'io ho firmato — è incluso nel testo Perdonà, nel qual caso lo ritireremmo. In caso contrario, insisteremmo nello stesso, dal momento che ci sembra giusto.

In tale nostro emendamento resta fermo il concetto del titolo di studio, come requisito che doveva essere già in possesso al momento dei concorsi. Esso si inserisce dopo il primo comma del testo Perdonà ed è così formulato:

« nonché al personale di ruolo direttivo e docente degli Istituti di istruzione secondaria che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) non abbia potuto partecipare, per cause dipendenti dallo stato di guerra, ai concorsi-esami di Stato o alle prove orali dei concorsi-esami di Stato banditi nel 1941 e nel 1942;

2) sia in possesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione ai concorsi fin dal 1941-42;

3) abbia conseguito l'idoneità nei concorsi-esami di Stato banditi con decreto ministeriale 4 luglio 1947, ma non sia stato incluso nella graduatoria dei vincitori per insufficienza dei posti messi a concorso, e neppure nelle graduatorie ad esaurimento ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, discutiamo pure a lungo di tali problemi, che certamente troveranno consenziente gran parte della Commissione. Io ho comunque il dovere di far rilevare che la Sottocommissione Bilancio si è così espressa, in merito ai provvedimenti al nostro esame:

« La Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché non risulta determinata la misura della maggior spesa conseguente, né congrua la copertura indicata ».

Poi aggiunge: « La Commissione si riserva di riprendere in esame le proposte sulla base di eventuali ulteriori e più adeguate indicazioni, e di taluni chiarimenti anche necessari sul merito del provvedimento e sulle conseguenze che potrebbero derivarne anche in altri settori della pubblica amministrazione ».

« Quindi, le difficoltà poste dalla Commissione Bilancio riguardano sia la copertura sia

la preoccupazione, espressa un po' oscuramente nella forma, ma chiaramente nella sostanza, di non stabilire precedenti che possano poi far franare altri settori della pubblica amministrazione.

PERDONA, *Relatore*. È vero che il parere della Sottocommissione competente è contrario, ma è altrettanto vero che, attraverso un colloquio avuto successivamente con il presidente della stessa, onorevole Pedini, mi è stato detto che, qualora fosse stato possibile accertare esattamente l'onere conseguente ai provvedimenti, si sarebbe stati disposti a riprendere in esame favorevolmente le proposte di legge, magari rivedendole.

Di conseguenza ritengo che sarebbe opportuno definire questa serie di leggi in un *corpus* unico e poi prendere contatto con la Commissione Bilancio.

Qualche parola sull'emendamento Roffi. Non capisco perché si parli del concorso del 1941. Chi ha superato quel concorso rientra nelle norme ordinarie e entra in ruolo col primo ottobre 1942. Diversa è stata invece la situazione di coloro che hanno partecipato al concorso del 1942, i quali entrarono nei ruoli in due tempi diversi, come già ho detto.

MARICONDA. Si tratta di elementi che hanno fatto gli scritti, sono stati ammessi agli orali, ma non hanno avuto l'idoneità.

PERDONA, *Relatore*. Io non avrei nulla in contrario ad includere anche costoro, ma mentre per quelli che hanno partecipato al concorso del 1942 ci sono dei fatti specifici, rilevati anche dagli uffici, per quelli del 1941 non sono in possesso di nessun dato.

LIMONI. Si potrebbe dire che per tutti coloro che sono entrati nei ruoli della scuola elementare, secondaria e artistica e appartengano alla categoria di combattenti o assimilati, la nomina è fatta decorrere dall'anno 1942.

ROFFI. Questo emendamento, a mio avviso, è eccessivo.

RUSSO SALVATORE. Accennerò soltanto a due miei emendamenti: il primo si riferisce a coloro che hanno avuto riconosciuta la qualifica di combattente anche in periodo posteriore al 1948. Per costoro si propone di estendere i benefici della retrodatazione.

PRESIDENTE. Se si possiede questa qualifica, è indifferente se essa sia stata ottenuta prima o dopo il 1948. Se vi sono dei casi in cui il titolo di combattente è stato rilasciato dopo il 1948, evidentemente questo titolo ha lo stesso valore di quelli rilasciati prima di quella data.

RUSSO SALVATORE. Il secondo emendamento estende il beneficio della retrodatazione, qualunque sia il concorso che abbiano superato, anche quindi se questo fosse stato sostenuto nel 1958 o nel 1959.

PERDONA, *Relatore*. Io non credo che sia opportuno allargare troppo questo beneficio.

RUSSO SALVATORE. Avrei poi un terzo emendamento. Aggiungere cioè al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « senza conseguirvi l'idoneità » le altre « o la inclusione in terna ». Nelle scuole artistiche infatti non c'è l'idoneità ma l'inclusione in terna.

DI LUZIO. Anche a nome del gruppo liberale, che qui ho l'onore di rappresentare, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge Leone Raffaele e all'emendamento aggiuntivo Cruciani. Non ritengo che vi possano essere motivi validi di opposizione, dopo tutti i chiarimenti che il relatore ha fornito alla Commissione.

FRANCO PASQUALE. Poniamo che ci sia un gruppo di ex combattenti che abbia conseguito tale qualifica per motivi che non dipendono dalla loro volontà, in un'epoca successiva, per esempio nel 1948 o nel 1951, mentre avevano titoli accademici in regola. Credo che questo sia un caso diverso da quello prospettato dall'onorevole Russo. Come mai il Ministero non ha applicato nei confronti di costoro la legge n. 165?

PITZALIS. È successo questo caso, che un concorrente ai concorsi riservati aveva chiesto l'inclusione nella graduatoria degli ex combattenti, senza presentare la dichiarazione integrativa espressamente richiesta, la quale era in corso di rilascio. Questa omissione determinò l'esclusione dalla graduatoria; ma l'interessato ricorse al Consiglio di Stato il quale affermò che, poiché tale dichiarazione integrativa era dichiarativa di diritti già preesistenti e posseduti dal candidato, si doveva accogliere il ricorso, nel senso che egli aveva diritto alla inclusione nella graduatoria degli ex combattenti.

RUSSO SALVATORE. Io sono dell'opinione che è bene chiarirlo nella legge.

LEONE RAFFAELE. Io ho l'impressione che si stia cadendo in un grosso equivoco. Nella mia proposta di legge non si voleva innovare nella sostanza della legislazione italiana riguardante i combattenti, ma soltanto provvedere a quella che è una particolarissima situazione del personale docente. Ogni amministrazione ha seguito i suoi criteri nel fissare modi e tempi di concorsi. Se non ci sono stati concorsi per dipendenti dal Mini-

stero dell'interno durante il periodo bellico, con quale diritto si può estendere il beneficio della retrodatazione a coloro che sono stati ex combattenti e poi sono entrati nei ruoli di quel Ministero?

Non vorrei, dunque, che si ritenesse che sia possibile estendere il beneficio che qui si chiede per determinate categorie di insegnanti combattenti, trovatisi in particolari condizioni, ad altri combattenti di diverse amministrazioni. Ciò non può accadere, oltretutto per la diversità dei bandi di concorso, anche — mi sia consentita l'espressione — per l'autonomia delle varie amministrazioni. La mia proposta di legge è una modifica e una integrazione a norme esistenti, al solo fine di perequare le condizioni di coloro che dipendono da una stessa amministrazione e operano per le stesse finalità.

La legge 13 marzo 1958, n. 165, concedendo determinati benefici non prevede alcuni casi (sul fatto che detta legge non fu precisa, credo si sia tutti d'accordo...), tanto che si sentì la necessità di un provvedimento successivo — legge 16 luglio 1960, n. 727 — il quale, però, non portò una soluzione per tutte le particolari situazioni esistenti. Non fu una carenza di quella legge! È l'amministrazione che ha interpretato in maniera differente la stessa disposizione di legge. D'altra parte, riferendomi alle assicurazioni che l'onorevole Pitzalis ha voluto dare, debbo dire che i ricorsi che si fanno al Consiglio di Stato hanno valore per il ricorrente, ma non possono costituire imposizione di una determinata decisione.

Queste le ragioni che mi hanno spinto a cercare di trovare la possibile via per sanare alcune sperequazioni determinatesi, appunto, dall'applicazione di norme legislative.

Per quanto concerne infine il parere della V Commissione Bilancio, posso assicurare che già ho fornito all'onorevole Pedini delucidazioni circa la copertura, per cui speravo, anzi, che già fosse stato adottato un nuovo parere favorevole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo della legge 16 luglio 1960, n. 727, a cui si fa riferimento, ha la seguente dizione: « Al personale direttivo e docente che, per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattenti o reduci, o per accertati motivi di salute dipendenti da cause di servizio di guerra, non abbia potuto prendere parte ai concorsi riservati indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 21 aprile 1947, n. 373 e successive

modifiche, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato, è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina, purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta ». Sono, quindi, due i motivi presi in considerazione: mancata dichiarazione e impossibilità di partecipare al primo concorso per cause di guerra.

Perché si è fissata la decorrenza della legge 13 marzo 1958? Non soltanto perché la legge n. 727 era una interpretazione della legge n. 165, bensì anche perché la dichiarazione di cui trattasi venne rilasciata da una particolare commissione, per cui una volta chiusi i suoi lavori, (detta commissione del resto si radunò due volte), non è che altri avrebbe potuto rilasciare certificati analoghi.

ROFFI. A me risulta che sono stati rilasciati anche nel 1962...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Validi a questi effetti?

PERDONA, *Relatore*. La norma della legge è chiarissima. Vi è un'unica osservazione da fare.

La Corte dei conti non ha ritenuto di applicare in pieno l'articolo in quanto nello stesso non era contenuta la frase « indipendentemente dalla riserva dei posti ». La legge originaria, infatti, parlava dell'accantonamento della metà dei posti e poiché, logicamente, detto limite veniva superato, la Corte dei conti ha ritenuto di fare tale obiezione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si parla spesso di interpretazione o di non interpretazione dell'Amministrazione...

A me consta che, ogni volta che è sorto un dubbio, dopo aver interpellato l'ufficio legislativo, lo si è sempre risolto positivamente per gli interessati.

Vi garantisco che molti dei ricorsi fatti vengono mossi per altri motivi; si vuol far passare l'aspirazione di ciascuno a beneficiare delle norme esistenti.

FRANCO PASQUALE. Alcuni articoli del decreto legislativo n. 373 parlavano della metà dei posti. Ogni qualvolta tale contingente viene ad essere superato, la Corte dei conti fa opposizione, e la fa non per il contenuto della legge n. 727, bensì per il riferimento di cui sopra.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ogni caso,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

si tratta di discutere una norma che esiste già.

Per entrare nel merito della legge, ripeto una dichiarazione già fatta in questa Commissione. In occasione della legge n. 165 si cercò di far passare la retrodatazione, riferendola ad un concorso, quello del 1942, e vi si riuscì.

Tutta l'intelaiatura della legge si regge proprio in virtù di tale riferimento. Se noi lo aboliamo, non si regge più giuridicamente la proposta che stiamo discutendo. Bisognerebbe cambiare ad essa, allora, completamente fisionomia.

Fermo restando, quindi, l'« aggancio » ai concorsi 1942, due sono le condizioni dalle quali non è possibile derogare, anche se si riconosce la validità di certe situazioni, di certi motivi umani: 1°) che non si sia stati bocciati ai concorsi; 2°) che si sia in possesso del titolo di studio. In mancanza di quest'ultimo, la retrodatazione è impossibile, dal momento che non poteva esistere, a quella data, alcuna aspirazione ad entrare in carriera.

Fermo restando queste due condizioni, è possibile accettare il resto, anche se in passato ciò non è avvenuto.

Se poi si vuol concedere una retrodatazione a tutti coloro che hanno combattuto... Ma allora occorre innovare e non fare più riferimento al concorso.

ROFFI. Esiste il caso — la realtà è tanto vasta! — di chi non è stato bocciato, ma non ha potuto fare l'orale...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora ciò significa che non è bocciato...

LIMONI. Ad un certo professore era stata negata la retrodatazione. Lo stesso riuscì a dimostrare che, pur avendo sostenuto la prova scritta, non fu in grado di presentarsi all'orale (sui verbali di esame era stato dichiarato « assente »), ed ottenne detta retrodatazione.

PERDONÀ, *Relatore*. A onor del vero, l'Amministrazione ha fatto di tutto per ottenere una interpretazione che fosse la più benevola. Le difficoltà sono sorte in sede di controllo della Corte dei conti. È stata quest'ultima che ha fatto delle obiezioni, contro le quali soltanto in parte l'Amministrazione è riuscita a spuntarla.

Il Governo ha fatto stamane delle affermazioni ponendo dei principi dai quali dice che non è possibile derogare. È da tener presente, in ogni caso, che esiste un parere del

Consiglio di Stato in sede plenaria, in merito al ricorso di un insegnante elementare, parere che riconosce il beneficio di cui all'articolo 7 della legge n. 165, purché l'interessato non sia stato respinto ad un certo tipo di concorso che si riteneva così facile da dover essere comunque superato a meno di non possedere i requisiti per insegnare.

Per il resto, però, tale parere lascia intendere chiaramente che il Consiglio di Stato è favorevole a concedere la retrodatazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha aggiunto alle obiezioni della Commissione Bilancio, obiezioni di due tipi, che pongono delle condizioni, condizioni di serietà e cautela perfettamente comprensibili. La prima, che non si sia stati bocciati al concorso; la seconda che gli interessati avessero *ex tunc* il titolo di studio.

Mi sembra che si siano create le premesse che ci permettono di passare all'esame degli articoli.

Dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli avverrà sulla base della proposta di legge n. 2667.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia ottenuto la nomina ad insegnante di ruolo speciale transitorio per effetto dei relativi concorsi, indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 127.

A tale articolo è stato proposto, dall'onorevole Perdonà, il seguente emendamento sostitutivo:

« La retrodatazione di nomina prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive norme interpretative, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina nei ruoli speciali transitori ai sensi della legge 7 maggio 1948, n. 127, purché si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1

comma primo del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1946, n. 141, ovvero dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai vincitori dei concorsi banditi il 28 dicembre 1942 e il 27 aprile 1951, indipendentemente dalla riserva dei posti.

Parimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che abbia ottenuto la nomina in ruolo al primo concorso effettuato qualora dalla data dell'entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 non sia stato mai bandito un concorso originario corrispondente.

Le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 gennaio 1942, n. 27, sono abrogate ».

DI LUZIO. Nelle categorie comprese in detto emendamento non è inclusa quella degli invalidi che si suol designare come « tabella D ». Occorrerebbe includerla...

PERDONA, *Relatore*. Mi pare che sia il caso di tenerne conto. E gente che ha subito danni a seguito della guerra...

PRESIDENTE. Penso alle difficoltà che può provocare tale inclusione degli invalidi di cui alla tabella D, in rapporto ad altre precedenti leggi che non si sono riferite agli stessi. Non è che io sia contrario ad una estensione. È evidente che si tratta di elementi che in un modo o nell'altro hanno sofferto per via della guerra. L'emanazione, ai giorni nostri, di una norma che, dopo tanti anni, ammette al godimento dei benefici gli invalidi di cui alla tabella suddetta, però potrebbe essere pericolosa per tutto ciò che non è stato fatto finora...

ALESSI MARIA. Vi è altresì da tener presente il problema delle zone invase.

Ho già avuto occasione, in altra seduta, di ricordare quanto accaduto a dei professori siciliani che, dopo aver fatto domanda per partecipare ad un concorso, ne furono impediti dall'avvenuto sbarco alleato in Sicilia.

BUZZI. Noi ci troviamo di fronte ad una questione pregiudiziale. Se desideriamo restare nella impostazione che abbiamo dato al provvedimento, occorre rispettare tre condizioni. Più precisamente due, dal momento che

sulla terza (impedimento) possiamo lavorare senza scardinare il provvedimento stesso.

Il problema delle zone invase è indubbiamente reale; se noi lo ammettiamo, però, dobbiamo allora includere anche gli invalidi civili di guerra — che potrebbero essere stati impediti da evento bellico — nonché gli invalidi di guerra che hanno conseguito l'invalidità non in zona di operazione, e che mancano della dichiarazione integrativa.

Veniamo così a spostare tutta l'architettura del provvedimento. Se allora non intendiamo restare nel quadro della « 165 » e vogliamo in qualche modo agevolare tutti coloro che hanno avuto danni dalla guerra, allora diamo vita ad un provvedimento generale nel senso indicato dall'emendamento dell'onorevole Limoni...

ALESSI MARIA. Ma il carattere di impedimento ai professori di cui sopra fu riconosciuto implicitamente quando gli stessi furono ammessi a sostenere i concorsi speciali per reduci.

BUZZI. Qui la retrodatazione è stata concessa agli ex combattenti. Il problema va perciò visto nel quadro delle provvidenze specifiche per gli stessi. Diversamente, non ci salviamo più.

ROFFI. Mi pare che qui si sia radicalizzata troppo l'argomentazione.

La proposta Limoni è ovvio che sarebbe allettante; è altrettanto ovvio che nessuno si sente di sostenerla per tutte le implicazioni che comporterebbe.

Restiamo perciò, sia pure a malincuore, nell'ambito indicatoci dal Governo: titolo di studio, idoneità nel concorso. Se manteniamo validi questi due principi, pare a me che, seppure diamo luogo ad un'estensione, non si arrivi alla proposta Limoni...

Arriviamo a chiarire che i benefici non riguardano esclusivamente i combattenti, ma anche coloro che sono stati impediti a partecipare al concorso da cause di guerra. In questa maniera, facciamo salve le condizioni poste dal Governo. Noi potremmo sospendere a questo punto la discussione, per vedere di poter trovare un accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Roffi dice: restiamo nell'ambito delle condizioni poste dal Governo, ma andiamo oltre il titolo di combattente. Non si tratta, perciò, di includere o meno gli invalidi di cui alla tabella D, ma piuttosto di dire che qualsiasi cittadino, che non abbia potuto partecipare ai concorsi per cause di guerra, è ammesso al godimento di questi benefici.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

BUZZI. Nella discussione sono emerse tre ipotesi: quella operante nel quadro della legge n. 165, per mezzo della proposta di legge Leone e dell'emendamento Perdonà, solo in parte accettato dal Governo: la proposta Limoni, riguardante tutti gli ex combattenti in quanto tali; la terza, infine, che affiora ora e che è la più ampia, riferentesi a tutti i cittadini che per eventi bellici non abbiano potuto partecipare al concorso.

ROFFI. Ma non è la più ampia! Essa tiene conto del titolo di studio che la proposta Limoni ignorava.

PRESIDENTE. Occorre considerare che quando l'onorevole Leone ha dato assicurazioni alla Commissione Bilancio circa il fatto che non sarebbero state incluse altre categorie, non pensava alla possibilità ora suggerita dall'onorevole Roffi.

ROFFI. Io debbo sottolineare che non si intende dire « chiunque non abbia partecipato a quel concorso », bensì « chiunque, pur avendone fatto domanda, non ha potuto partecipare al concorso », il che restringe ad un numero limitato gli interessati.

BUZZI. È vero! Il tutto porta ad una forte limitazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che nel corso della discussione siano emersi elementi che dovrebbero essere valutati preliminarmente da un comitato ristretto, che dovrebbe trovare la formulazione migliore in relazione ai limiti posti rispettivamente dalla Commissione Bilancio, e dal Governo.

Il comitato ristretto potrebbe essere formato dagli onorevoli Leone Raffaele, Perdonà, Romanato, Mariconda, Franco Pasquale, Di Luzio e Buzzi. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che la discussione è per il momento sospesa, in attesa delle conclusioni del Comitato ristretto, che è invitato a riunirsi al più presto.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle gra-

duatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (3993):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (4080):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

FRANCESCHINI ed altri: Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria (4047):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Elkan, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Mariconda, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Seroni.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI